

# La trasformazione di ARIN S.p.A. in ABC Napoli az. speciale

di  
Luca Longhi

# La riforma dei spl del 2008

Art. 23-bis d.l. 25 giugno 2008, n. 112

- Nozione di “servizi pubblici locali di rilevanza economica” (SIEG);
- Richiamo ai principi comunitari di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi [artt. 14 e 106 TFUE, art. 43 Cost.];
- “livelli essenziali delle prestazioni” e non “servizi essenziali”.

# art. 23-bis (modelli di gestione)

- Operatori privati (imprenditori o società) individuati secondo procedure ad evidenza pubblica (co. 2);
- Società miste (co. 2);
- Affidamento “*in house*” (co. 3) – società a capitale interamente pubblico

# Modello *in house providing*

- Si tratta, generalmente, di una spa
- Requisito del controllo analogo (cfr. CGCE):
  - a) soggetto affidatario a capitale interamente pubblico;
  - b) capitale “blindato”, allo scopo di evitare che, in un secondo momento, sia consentito l’ingresso al capitale privato;
  - c) possibilità di un controllo non meramente societario da parte dell’ente pubblico.

# *In house* vs. azienda speciale

- *In house*:
  - società interamente pubblica;
  - controllo “analogo” esercitato dall’ente pubblico responsabile del servizio;
  - indirizzo amministrativo sulle decisioni fondamentali della società;
  - attività dedicata
  - **Contro: dicotomia tra dimensione societaria e interesse pubblico (cfr., soprattutto, il tema dei controlli)**

# *In house* vs. azienda speciale

- Azienda speciale (art. 114 tuel):
  - ente strumentale dell'ente locale;
  - personalità giuridica (a differenza delle municipalizzate di cui al tu n. 2578/1925);
  - autonomia imprenditoriale;
  - proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale

**Pro: controllo “autentico”, anziché controllo analogo**

**Contro: possibili derive clientelari**

# art. 23-bis, co. 5

“Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati”

- Dicotomia proprietà-gestione:  
privatizzazione; rischio di un'espropriazione di fatto di beni comuni (quali l'acqua) in danno della collettività

# C. Cost., sent. n. 325/2010

- a) identità tra le categorie dei SIEG e servizi pubblici di rilevanza economica;
- b) il diritto comunitario consentirebbe, ai servizi di interesse economico generale, l'affidamento della gestione ad un soggetto di diritto pubblico (cfr. art. 345 TFUE);
- c) lo Stato italiano con l'art. 23-bis avrebbe scelto con autonoma decisione politica il proprio modello di gestione, escludendo appunto il ricorso ad un ente di diritto pubblico;
- d) l'art. 35, comma 8 della l. n. 448 del 2001, e successive modifiche, escluderebbero la possibilità di affidare la gestione del servizio all'azienda speciale (limitatamente ai servizi industriali!);
- e) i SIEG, in quanto rientranti nella materia della tutela concorrenza, sarebbero di individuazione e competenza legislativa esclusiva dello Stato.



# I quesiti referendari

- Primo quesito:

*Si propone l'abrogazione dell'art. 23 bis, relativo alla privatizzazione dei servizi pubblici di rilevanza economica.*

- Secondo quesito:

*Si propone l'abrogazione dell'art. 154 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell'Ambiente), limitatamente a quella parte del comma 1 che dispone che la tariffa per il servizio idrico è determinata tenendo conto dell' "adeguatezza della remunerazione del capitale investito" (7%).*

# C. Cost., sent. n. 24/2011

- Contenuto non comunitariamente necessario (*rectius*, vincolato) della normativa;
- Effetti dell'eventuale abrogazione dell'art. 23-bis:
  - No vuoto legislativo;
  - No reviviscenza di normative precedentemente abrogate;
  - Applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria.

# Presupposti giuridici della trasformazione di ARIN spa

- **Livello sovranazionale:**

- Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo, 1968 );
- Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua (gestione partecipata);
- Risoluzione ONU, 29 luglio 2010 (principio dell'accesso universale all'acqua);
- artt. 14 e 106, par. 2 TFUE, art. 36 Carta dei diritti fondamentali UE.

## (segue)

- art. 345 TFUE (principio di neutralità);
- principio di autonomia istituzionale degli enti pubblici (art. 5 TUE e protocollo n. 26 del Trattato di Lisbona);
- Libro verde sui servizi di interesse generale [COM (2003) 270-2003/2152 (INI)]”, al punto 35 (auto-organizzazione);
- direttiva 2000/60/CE (natura del bene acqua);
- giurisprudenza CGCE (Teckal, Stadt Halle, ecc.);
- Convenzione di Aarhus.

# (segue)

- **Livello nazionale:**
- artt. 5, 114, 117 co. 6, 118, 119 Cost. (autonomie locali);
- art. 43 Cost. (servizi pubblici essenziali);
- art. 2498 c.c., così come riformulato dal d.lgs. n. 6/2003.
- Parere CNEL, 5 giugno 2008, “i soggetti gestori delle grandi adduzioni e trasferimento d'acqua è opportuno che vengano configurati, per la natura stessa dei loro compiti istituzionali, come Enti Pubblici (...)”

# Modello di Eau de Paris

- **EPIC (*établissement public à caractère industriel et commercial*)**:
  - personalità giuridica;
  - autonomia finanziaria;
  - *governance* partecipata (lavoratori, utenti, associazioni);
  - soggetto al controllo della *Ville de Paris* (previsione di un *Observatoire Municipal de l'Eau*).

# Trasformazione di ARIN spa

- Delibera di Giunta di indirizzo n. 740 del 16 giugno 2011;
- Consultazioni;
- Delibera del Consiglio comunale del 26 ottobre 2011:
  - trasformazione della spa in azienda speciale;
  - approvazione dello statuto di ABC (Acqua Bene Comune Napoli)

# *Governance* di ABC Napoli

- Consiglio di amministrazione

5 membri (compreso il Presidente):

3 “tecnici” (individuati tra soggetti in possesso di specifiche competenze);

2 individuati all'interno delle associazioni ambientaliste (cfr. art. 7 St. ABC).



# Comitato di sorveglianza

- NB. Fuori dalle previsioni dello statuto e dai controlli strettamente aziendali.
- Luogo d'informazione, d'ascolto, di concertazione e di dibattito sul servizio pubblico idrico.
- Aperto a utenti, lavoratori e associazioni ambientaliste.



Grazie per l'attenzione  
lucalonghi1@alice.it